

RISPOSTE AI QUESITI

DOMANDA N. 1:

(art.11 e 12) E' possibile formare una associazione culturale ex novo (quindi senza uno storico di attività) all'unico fine di gestire e organizzare al meglio la compagine di soggetti che compongono l'ATI e averne il ruolo di mandataria?

RISPOSTA N. 1:

Come indicato nell'avviso di gara, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, mentre i requisiti di ordine generale (art. 11) dovranno essere posseduti da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento, i requisiti di ordine speciale (art. 12) devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, come specificato all'art. 13: conseguentemente è consentito che la mandataria sia un'associazione culturale di nuova costituzione.

DOMANDA N. 2:

Nella suddetta associazione culturale possono rientrarci nel ruolo di soci rappresentanti legali delle associazioni e imprese che compongono l'ATI?

RISPOSTA N. 2:

Fermo restando il doveroso rispetto delle disposizioni civilistiche e di ogni normativa specifica, non si individuano preclusioni al riguardo.

DOMANDA N. 3:

(Modulo A) Se è vero che i soggetti che sottoscrivono l'offerta per il Bando si impegnano a costituire un'Associazione Temporanea d'Impresa (altrimenti detta RTI) di tipo orizzontale (sec. art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 del Codice Appalti), è sufficiente l'autocertificazione o servono specifici documenti a garanzia di tale impegno?

RISPOSTA N. 3:

Ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento dovrà esplicitare l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione, che consiste in un'autocertificazione, potrà essere resa e sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento in un unico documento o inserita in calce al rispettivo modulo A, che ogni singolo partecipante dovrà sottoscrivere

DOMANDA N. 4:

Per la mandataria e le mandanti dell'ATI esiste devono sottostare agli onere fiscali e tributari, assicurativi e amministrativi in misura determinata dal D.Lgs. n.163/2006 successiva sentenza

n.374 del 27/01/2015, oppure tali oneri possono essere ripartiti secondo accordi interni alla stessa ATI?

RISPOSTA N. 4:

Non avendo collegato l'apporto di ciascun operatore al corrispondente possesso di requisiti di ordine speciale, il concessionario potrà organizzare liberamente la sua compagine con il solo vincolo del rispetto delle disposizioni civilistiche e di ogni normativa specifica.

DOMANDA N. 5:

(art. 17) Stante tra gli obblighi del concedente la realizzazione degli impianti della caffetteria al piano terra dell'immobile del Centro visite, il concessionario (raggruppamento, singola impresa o associazione) potrà presentare un progetto di massima firmato da una professionista riconosciuta all'Ordine degli Architetti e appartenente all'ATI stessa?

(il design degli interni in tale progetto terrà conto delle specifiche funzioni e finalità di utilizzo preconizzate in progetto e nulla sarà dovuto dal Comune di Firenze per tale lavoro di progettazione che sarà approcciato col principio di migliore rapporto qualità/prezzo per la sua realizzazione e prestando particolare attenzione ad aspetti pratici, funzionali e sicuri del vivere e lavorare negli spazi di ristorazione e convivialità di un centro culturale polivalente)?

RISPOSTA N. 5:

Obbligatoriamente l'offerta tecnica, sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, dovrà contenere i documenti indicati nell'avviso. Potranno essere inseriti anche altri documenti ove siano utili ad illustrare le attività che saranno svolte nella struttura.

DOMANDA N. 6:

Vorremmo chiarire un punto inserito nel bando all'Articolo 4, che qui riportiamo:

" Le suddette attività culturali, insieme alle attività di somministrazione, potranno avere natura economica ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intero progetto, della sostenibilità economica della programmazione culturale, della gestione e manutenzione dell'immobile.

Si precisa, pertanto, che **tutti i ricavi che le attività produrranno dovranno essere reinvestiti nella gestione e nelle attività culturali gratuite da offrire alla cittadinanza, per aumentare la fruibilità e la godibilità degli immobili, come da piano economico finanziario da presentare in sede di offerta. "**?

Abbiamo interpretato in modo chiaro il testo nell'ottica di poter impostare attività (culturali e accessorie) che stiano in equilibrio economico e consentano di sostenere il progetto di gestione.

Viceversa, chiediamo chiarimenti sul punto evidenziato in rosso il quale lo interpretiamo innanzitutto riferito alle sole attività culturali, le quali sono potranno produrre ricavi e da questi estrarre eventuali utili da dover reinvestire nelle medesime attività culturali per ampliare l'offerta. Quindi si reinvestono gli utili (non i ricavi) da attività culturali in altrettanti finalità ed iniziative culturali.

RISPOSTA N. 6:

Si ribadisce quanto indicato all'art. 4, inteso che tutti i ricavi vanno utilizzati per la gestione, ovviamente al netto di tutte le spese che la gestione stessa richiederà. Pertanto, anche le entrate derivanti da somministrazione, qualora avessero degli utili, dovranno necessariamente, una volta soddisfatte tutte le spese, essere reinvestite nelle attività culturali e/o nel miglioramento della gestione complessiva. Tutto ciò dovrà risultare dai bilanci e dalle relazioni periodiche che il concessionario dovrà produrre all'Amministrazione Comunale.